

L'AGGANCIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE

UFFICIO STUDI ASAPS

Gli artt. 284 e 285 del Regolamento CdS determinano rispettivamente le tipologie dei **ganci** delle macchine agricole semoventi, nonché gli **occhioni** delle macchine agricole trainate e sono così rappresentati:

GANCI Categoria	Punzonatura	Capacità di traino kg	Carico verticale kg	OCCHIONI categoria
A	6t V 0	6.000	0	E
A1	3t V 0,25	3.000	250	E1
B	6t V 0,5	6.000	500	E2
C	6t V 1,5	6.000	1.500	E3
D	12t V 0	12.000	0	F
D1	20t V 0	20.000	0	F1
D2	14t V 2	14.000	2.000	F2
D3	20t V 2,5	20.000	2.500	F3

I tipi dei ganci e degli occhini devono essere approvati dal Ministero dei Trasporti e su ogni esemplare di essi devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile **il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio o l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione** (la mancanza di uno dei predetti indicatori comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 112, comma 4, CdS).



I predetti dati devono essere riportati anche sulla carta di circolazione della trattrice al fine di consentire l'individuazione della categoria o tipologia di agganciamento; ovvero sulla carta di circolazione può essere indicato che per quanto riguarda masse tecnicamente ammissibili, **ganci di traino, masse rimorchiabili**, cambi, pneumatici e relative masse massime, prescrizioni per la circolazione, di vedere l'allegato tecnico.

La difformità della tipologia di gancio traino indicata sulla carta di circolazione e quella realmente installata sul veicolo agricolo comporta la violazione di cui all'articolo **110**, comma **7**, CdS.

Le condizioni generali relative all'agganciamento di macchine agricole prescrivono che

- la massa del veicolo trainato non superi la massa rimorchiabile della trattrice agricola indicata sulla carta di circolazione;
- sia rispettato il rapporto di rimorchiabilità tra il gancio della macchina agricola semovente e l'occhione della macchina agricola trainata;
- gli organi di traino (*timone, gancio, occhione*) siano di tipo approvato e siano tra loro compatibili.

Esempio di gancio traino e relative prescrizioni:

MG DGM 1241 96 D1 20T V0

- **MG** Marchio di fabbricazione
- **DGM1241** Numero di approvazione
- **96** Anno di fabbricazione
- **D1** Categoria a cui appartiene il gancio
- **20T** Massa ammissibile di traino (non superiore a 20 t.)
- **V0** Massa verticale ammessa dal dispositivo di traino (corrisponde a 0)

Un particolare riferimento dovrà essere posto all'allegato tecnico che, se riportato sulla carta di circolazione come parte integrante della stessa, prescrive determinate condizioni o requisiti per la circolazione della macchina agricola.

Si precisa che la mancanza al seguito dell'allegato tecnico, quando prescritto, comporta la violazione di cui all'articolo 180, commi 1 e 7, CdS (*intimazione art. 180, comma 8, CdS*); mentre la violazione delle prescrizioni annotate sullo stesso allegato sono sanzionate dall'articolo 110, comma 7, CdS.

L'operatore di polizia stradale dovrà porre particolare attenzione alla tipologia di agganciamento fra gancio traino ed occhione; infatti non potrà essere agganciato ad un gancio di traino di categoria **D** (*traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg*) un rimorchio agricolo con occhione di categoria **F2** (*per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in*

modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg).

ALLEGATO TECNICO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

ALLEGATO TECNICO (*)

TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO A DOPPIA TRAZIONE
AGCO marca FENDT tipo FENDT 920 - Telaio n° 920234275
OMOLOGAZIONE: LE / A2140 del 06.11.2002

ALLESTIMENTI: *)	1) Cabina senza sollevatore anteriore	2) Cabina con sollevatore anteriore
Masse in ordine di marcia (kg)	8870	8870
Masse totali tecnici ammesse (kg)	14000	14000

ZAVORRE - Nel rispetto delle masse max tecnicamente ammissibili sugli assi e totale è ammessa l'applicazione delle seguenti zavorre: n° 1 da 870 kg sul sollevatore anteriore o posteriore ed inoltre n° 8 da 42 kg (appese), oppure n° 3 da 120 kg, oppure n° 1 da 1800 kg.

*) Il trattore, nei due allestimenti, è equipaggiato con sollevatore e presa di forza posteriore e può essere equipaggiato con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo e con presa di forza anteriore.

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:

- macchina operatrice agricola priva di freni 6200 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo meccanico 5000 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo ad inerzia 6000 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo misto-automatico 20000 kg

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

ANTERIORI:	MASSA LIMITE AMMESSA SULL'ASSE	POSTERIORI:	MASSA LIMITE AMMESSA SULL'ASSE
Gruppo A)		Gruppo A)	
600/70 R 30 - 152 A8; 520/70 R 34 - 148 A8	6000 kg	630/85 R 38 - 173 A8; 620/70 R 42 - 160 A8;	
Gruppo B)		630/75 R 38 - 169 A8; 710/70 R 38 - 166 A8;	
520/70 R 30 - 145 A8; 600/65 R 34 - 145 A8		710/70 R 42 - 173 A8; 580/70 R 42 - 158 A8	
18.4 R 34 - 144 A8; 480/70 R 34 - 143 A8	5450 kg	630/65 R 42 - 158 A8; 520/85 R 46 - 158 A8	8500 kg
Gruppo C)		Gruppo B)	
16.9 R 34 - 139 A8; 540/65 R 34 - 140 A8		20.8 R 42 - 135 A8	7750 kg
480/70 R 30 - 141 A8; 11.2 R 42 - 139 A8	4860 kg	Gruppo C)	
		18.4 R 42 - 148 A8; 12.4 R 52 - 148 A8	6300 kg

GANCI DI TRAIANO AMMESSI:

APPROVAZIONE	CATEGORIA	SBALZO (mm)	ALTEZZA DA TERRA (mm)	MASSA RIMORCHIABILE MAX (kg)
DGM-GA 1067/C - (8L-V1.5)	C	750	575 - 1110	6000
DGM-GA 2833/D2 - (14L-V2)	D2	785	560 - 1095	14000
DGM-GA 2834/D2 - (20L-V2.5)	D3	785	560 - 1095	20000

(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione.

CARICHI VERTICALI MAX AMMESSI SUI GANCI DI TRAIANO (kg)

CON GANCIO DI CATEGORIA:	C		D2		D3	
CON PNEUMATICI POSTERIORI:	s. z.	c. z.	s. z.	c. z.	s. z.	c. z.
- Gruppo A)	1500	===	2000	===	2500	===
- Gruppo B)	1500	===	2000	===	2310	===
- Gruppo C)	1250	===	1245	===	1235	===
Massa max rimorchiabile	6000		14000		20000	

ANNOTAZIONI:

Sulla trattoria equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo, possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere collegati tra loro
- Luci di lavoro occultate o comunque non in funzione

ALLESTIMENTO N° 2: (CONFIGURAZIONE ECCEZIONALE PER LARGHEZZA)

La trattoria agricola AGCO marca FENDT tipo "FENDT 920" - eccezionale per larghezza -

Differisce dal tipo base unicamente per:

- larghezza max 2,690 m
- carreggiata posteriore..... 1,861 - 2,037 m
- pneumatici posteriori:
650/85 R 38 - 173 A8; 650/75 R 38 - 169 A8; 650/65 R 42 - 158 A8; 710/70 R 38 - 166 A8;
710/70 R 42 - 173 A8
- allargamento parafranghi posteriori fino a 2,630 m;
- equipaggiamento con luci supplementari di ingombro anteriori e posteriori di tipo approvato;
- equipaggiamento con n. 2 dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato;
- equipaggiamento con pannello posteriore a strisce bianche e rosse retroriflettenti, delle dimensioni di 500 x 500 mm, ai sensi dell'art. 265 del Regolamento del C.d.S.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- La circolazione su strada è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni di cui all'art. 104 commi 8 e 9 del C.d.S.;
- Obbligo di circolazione con dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato sempre in funzione anche quando non ricorre l'obbligo dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva

AGCO GmbH & Co.
87616 Marzobardorf

H. Kuschel
(firma)

Amministratore delegato
(funzione)

(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione.

Per quanto riguarda la violazione dei limiti di massa rimorchiabile, si precisa che:

- la violazione è riconducibile solo ed esclusivamente all'art. 167 del Codice della Strada (*trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi*);
- l'art. 63 del Codice della Strada (*traino veicoli*) non può essere contestato, in quanto è riconducibile solo ai veicoli classificati autotreni (*vedasi articolo 54 CdS*), mentre i convogli agricoli ne sono esclusi; inoltre la predetta sanzione è applicabile solo agli autoveicoli (*per le macchine agricole vedasi art. 57 CdS*).

UFFICIO STUDI ASAPS